

Ordinanza **sulla messa in vigore del regolamento concernente** **il rilascio delle patenti per il Reno superiore**

del 19 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2008)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna;
in esecuzione degli articoli 2 e 7 della convenzione del 10 maggio 1879² tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea,

ordina:

Art. 1

Il regolamento del 19 aprile 2002³ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore e riprodotto in allegato, è messo in vigore dal 1° luglio 2002.

Art. 2⁴

¹ I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell'esecuzione del regolamento del 19 aprile 2002⁵ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore.

² Per facilitare e rendere uniforme l'applicazione del presente regolamento, i Porti Renani Svizzeri possono emanare direttive.

Art. 3

Sono abrogati il regolamento del 2 aprile 1998⁶ concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore e l'ordinanza del 2 aprile 1998⁷ sulla messa in vigore del regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore.

RU 2002 2500

¹ RS 747.201

² RS 0.747.224.32

³ RS 747.224.221

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all'istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

⁵ RS 747.224.221

⁶ [RU 1998 2224]

⁷ [RU 1998 1568]

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.